

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo. Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione. Decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. mod. e int.. Criteri per l'applicazione della misura degli investimenti prevista dal Programma Nazionale di Sostegno del settore vino per l'annualità 2020/2021.

Premessa

Le presenti disposizioni stabiliscono le condizioni regionali per l'applicazione della misura degli investimenti per l'annualità 2020/2021 prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vino, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. mod. e int.

1. Finalità

Nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vino, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

2. Ambito di applicazione della misura

La misura si applica alle domande di sostegno presentate per la campagna 2020/2021 sull'intero territorio regionale e, limitatamente agli investimenti per la logistica e per la realizzazione di punti vendita extra aziendali, nell'ambito del territorio nazionale e di Stati membri dell'U.E.

3. Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto per gli investimenti le microimprese, le piccole medie imprese, le imprese intermedie, come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e le grandi imprese, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano altresì dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento, compresi i Consorzi di Tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, limitatamente alla registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni di origine.

I richiedenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di residenza fiscale;
- aver costituito un fascicolo aziendale attivo ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/04;

- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017;
- non essere soggetti all'esclusione dalla misura investimenti (per rinuncia dopo il pagamento o mancata realizzazione delle opere nelle 3 campagne precedenti);
- non essere soggetti all'esclusione dalle misure di sostegno dell'OCM vitivinicola prevista dall'art. 69 della L. 238/2016 (mancato utilizzo di autorizzazioni di nuovo impianto).

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura investimenti:

- le imprese che esercitano la sola attività di commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- le imprese inaffidabili: ai fini dell'affidabilità del beneficiario, saranno considerate le risorse tecniche e finanziarie possedute per realizzare l'investimento, la prova che l'impresa non sia in difficoltà, nonché saranno effettuate verifiche per accertare se a carico del beneficiario sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considerava inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

4. Investimenti e spese ammissibili

L'investimento proposto con la domanda di sostegno deve riguardare una o più tra le seguenti azioni:

1. produzione di prodotti vitivinicoli (dalla lavorazione delle uve all'imbottigliamento e all'etichettatura di vino in cantina);
2. controllo di qualità;
3. commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
4. investimenti legati all'impresa in generale.

Nell'ambito delle suddette azioni gli interventi ammissibili al sostegno possono riguardare:

- a) costruzione, ristrutturazione, miglioramento, acquisizione di beni immobili e impianti aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli;
- b) acquisizione, realizzazione e allestimento di punti vendita, show rooms, sale di degustazione di prodotti vitivinicoli sia aziendali che extra-aziendali nell'ambito territoriale dei paesi aderenti all'U.E., ivi compresi eventuali annessi magazzini e la sistemazione delle aree esterne a servizio delle strutture nei limiti previsti dal bando regionale. Tali strutture possono essere finanziate solo se utilizzate esclusivamente per i vini DOP e IGP della Regione Umbria prodotti e/o imbottigliati dal beneficiario;
- c) acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature nuove, per la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli.
- d) acquisto di recipienti e contenitori per l'affinamento e la movimentazione dei prodotti vitivinicoli ivi comprese le barriques nuove;
- e) acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio;
- f) acquisizione di software per la gestione aziendale;
- g) realizzazione di siti Internet anche per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
- h) acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore;
- i) registrazione di marchi collettivi delle denominazioni di origine;
- j) spese tecniche e generali solo se direttamente riconducibili e collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, per studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti, fino ad un massimo del 8% del volume degli investimenti ritenuti ammissibili per investimenti immobiliari e del 4% per investimenti mobiliari. L'importo delle spese generali, calcolato sull'importo della spesa richiesta per l'investimento, potrà essere rimodulato in fase di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e nel caso in cui la spesa sostenuta per l'investimento in questione sia oggetto di variazioni (economie/modifiche minori/varianti).

I costi di cui alle lettere h), i) e j) corrispondono alla definizione di "attività immateriali".

Gli investimenti devono essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'impresa vitivinicola, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di aumento della competitività e riguardare esclusivamente la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui

all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Non sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento:

- investimenti materiali e immateriali finalizzati, direttamente o indirettamente, alla produzione di aceto di vino;
- realizzazione e/o miglioramento di aree verdi esterne alle cantine;
- impianti/attrezzature per la preparazione e la somministrazione dei pasti;
- barriques rigenerate;
- acquisto di macchine ed attrezzature per la gestione del vigneto comprese quelle per la raccolta ed il trasporto delle uve dai vigneti alla cantina;
- interventi che direttamente o indirettamente sono finalizzati ad una più efficiente gestione dei vigneti;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- opere e lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni.

Non sono comunque ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA in tutti i casi ed altre imposte e tasse;
- acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
- acquisto di macchine, attrezzature e materiali usati;
- acquisti mediante leasing;
- spese di noleggio di attrezzature;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti unionali o nazionali o regionali obbligatori;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- opere provvisorie non direttamente connesse alla esecuzione del progetto;
- spese per viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata sul portale SIAN, pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento; l'importo di tali spese deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- spese per la commercializzazione e/o la trasformazione di prodotti vitivinicoli provenienti da Paesi extra U.E.;
- interessi passivi, oneri bancari e finanziari;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati e gli investimenti che si configurino come investimenti di "mera sostituzione" di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Per mera sostituzione si intende la sostituzione di impianti/attrezzature esistenti senza migliorare la tecnologia esistente. In caso di sostituzioni di impianti/attrezzature, nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovranno essere descritte le caratteristiche di miglioramento tecnologico dei nuovi investimenti rispetto ai precedenti da sostituire.

Acquisto di fabbricati

È ammissibile l'acquisto di fabbricati se indispensabili per le finalità del progetto e a condizione che i medesimi fabbricati siano oggetto di interventi di riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione che devono riguardare esclusivamente l'immobile acquistato e non strutture di nuova costruzione anche se derivanti da ristrutturazione del fabbricato acquistato, per almeno il 30% per cento del costo complessivo di acquisto. Tra gli interventi di riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione del fabbricato è possibile ricomprendere anche le spese per impianti di trasformazione/lavorazione/conservazione dei prodotti vitivinicoli

Nel caso di acquisto di beni immobili non sono ammissibili all'aiuto gli impianti e le attrezzature mobili di pertinenza.

Nel caso di acquisto di fabbricati un organismo debitamente autorizzato (Agenzia del Territorio o altro ufficio pubblico) deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato.

In tutti i casi di acquisto di fabbricati:

- l'importo massimo della spesa ammissibile al sostegno non può superare € 500,00 per ogni metro quadrato di superficie utile coperta;
- deve essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica. Nel caso in cui l'edificio venga acquistato in vista di un cambiamento di destinazione d'uso, dovranno essere specificati quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto.

Il valore dei fabbricati può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per il sostegno concesso a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando. Non è ammissibile la spesa per l'acquisto di immobili o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il secondo grado ovvero nei casi in cui il coniuge o parente entro il secondo grado detengono quote societarie prevalenti del soggetto venditore ad eccezione dell'acquisto delle quote di coeredi.

Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni è consentito limitatamente alle pertinenze connesse all'acquisto di eventuali immobili e solo nel caso in cui l'acquisto degli stessi sia strettamente connesso e indispensabile al programma di investimenti, per un costo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili relative all'operazione considerata.

In ogni caso il valore del terreno deve essere pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio.

Il valore dei terreni può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

Investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili

Nell'ambito della misura sono ammessi all'aiuto investimenti al fine di migliorare i risparmi energetici e l'efficienza globale.

In particolare gli impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili sono ammessi alle seguenti condizioni.

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria esclusivamente alle esigenze aziendali delle cantine e/o impianti di trasformazione dei prodotti vitivinicoli (autoconsumo);
- l'impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare è effettuata esclusivamente al di sopra di edifici o tettoie.

In nessun caso sono ammessi agli aiuti previsti dal presente bando gli impianti alimentati con bio-combustibili o biomassa e gli impianti per la produzione di biogas.

L'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve aver beneficiato né può beneficiare in futuro di incentivazioni nazionali a qualsiasi titolo.

Ai fini della determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo si terrà conto dei consumi come risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno, afferenti le attività svolte nelle strutture aziendali di trasformazione vitivinicola ivi compresi i consumi di energia per l'abitazione di residenza, in ambito aziendale, della famiglia del richiedente e/o dipendenti.

In presenza di aziende di nuova costituzione il richiedente dovrà documentare gli autoconsumi aziendali anche sulla base di una stima attendibile certificata da un tecnico specializzato del settore ovvero utilizzare i consumi aziendali del cedente. Nell'autoconsumo aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati.

5. Tipologie di domanda ed erogazione degli aiuti

Ogni richiedente può presentare per ciascuna annualità al massimo due domande di aiuto, una per ciascuna delle seguenti tipologie progettuali:

- a) domanda per investimento di durata annuale;
- b) domanda per investimento di durata biennale.

Una volta presentata una domanda di sostegno non è consentito effettuare la variazione da domanda annuale a biennale o viceversa.

Nel caso di domanda di aiuto per investimento annuale non è possibile chiedere l'anticipazione del contributo.

Esclusivamente per le domande di aiuto con investimento biennale è possibile presentare una domanda di pagamento di anticipo; la percentuale di anticipo concedibile, compresa tra il 50 e l'80%, è stabilita contestualmente all'atto di approvazione dell'ammissibilità delle domande biennali 2020/2021, tenuto conto delle risorse disponibili e di quanto previsto al successivo paragrafo 10.

I beneficiari che nella domanda di aiuto hanno richiesto il pagamento dell'anticipo del contributo, sono obbligati a presentare successiva domanda di pagamento dell'anticipo e relativa fidejussione pari al 110% dell'anticipo concesso entro i termini stabiliti dall'AGEA e dalla Regione, pena la decadenza della domanda di aiuto e la revoca del contributo concesso.

La concessione degli anticipi è assoggettata alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi.

6. Limiti di spesa

Non sono ammissibili all'aiuto domande di sostegno che prevedono un volume di investimenti inferiore a 15.000 euro.

Non sono ammissibili domande di pagamento a saldo il cui volume degli investimenti realizzato e rendicontato sia inferiore a 15.000 euro, anche a fronte di una domanda di aiuto dichiarata ammissibile per importi di spesa superiori.

Il volume massimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda presentata non può superare 200.000 euro nel caso di domande per investimenti annuale e 1 milione di euro nelle domande per investimenti biennale.

Tuttavia, in fase di presentazione delle domande di sostegno, i beneficiari potranno richiedere a contributo una spesa superiore ai suddetti limiti fino ad un massimo del 50% per ogni tipologia di domanda. La spesa aggiuntiva richiesta eccedente i suddetti limiti massimi potrà essere ammessa a contributo secondo l'ordine della graduatoria regionale solo dopo aver soddisfatto tutte le domande dichiarate ammissibili entro i limiti di spesa fissati di 200.000 euro per le domande annuali e 1 milione di euro per le domande biennali, fino ad esaurimento del plafond finanziario disponibile per la misura e fermo restando la validità tecnica e la coerenza del progetto ammesso all'aiuto.

Il volume massimo complessivo della spesa ammissibile per le domande di beneficiari eventualmente inseriti in una o più ATI o ATS non può in ogni caso superare 1 milione di euro per ciascuna annualità.

7. Entità del sostegno

Il livello del contributo è pari:

- al 40% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese come definite dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- al 20% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da un'impresa classificabile come intermedia come definita dall'articolo 2 del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- al 19% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali o immateriali realizzati o da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di Euro.

8. Criteri di selezione delle domande di aiuto

Dopo aver esaminato le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità, saranno predisposte due distinte graduatorie delle domande, una per le domande annuali l'altra per le biennali, redatte sulla scorta dei criteri di priorità e dei punteggi indicati nella seguente tabella:

N.	Criterio di priorità	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016)	Massimo 20 punti
1a	Effetti positivi degli investimenti da realizzare in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: spesa sul totale della spesa degli investimenti ammessi	20 punti

	maggiore del 30%	
1b	Effetti positivi degli investimenti da realizzare in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: spesa sul totale della spesa degli investimenti ammessi inferiore al 30% e maggiore del 10%	15 punti
1c	Effetti positivi degli investimenti da realizzare in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: spesa sul totale della spesa degli investimenti ammessi inferiore al 10%	10 punti
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale n. 911/2017	15 punti
3	Appartenenza a forme aggregative di filiera (cooperative, consorzi di tutela, ecc.)	Massimo 20 punti
3a	Domanda presentata da cantine sociali cooperative	10 punti
3b	Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010	8 punti
3c	Domanda presentata da imprese associate in ATI/ATS per la realizzazione di un progetto comune	2 punti
4	Richiedente (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto	10 punti
5	Produzioni vitivinicole a DOP/IGP	Massimo 10 punti
5a	Produzione di vini DOP rispetto alla produzione complessiva tra il 50 % e il 70% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G della dichiarazione vitivinicola 2019/2020)	10 punti
5b	Produzione totale di vini DOP e IGP rispetto alla produzione complessiva superiore all'80% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G della dichiarazione vitivinicola 2019/2020). Tale punteggio non è cumulabile con quelli di cui al punto 5a	5 punti
6	Imprese con produzioni biologiche certificate ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007, Reg. (CE) n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012	5 punti
7	Imprese localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229	5 punti
Punteggio massimo ottenibile		85 punti

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Saranno ammesse a contributo le domande fino ad esaurimento del budget disponibile secondo l'ordine di priorità determinato dal punteggio attribuito ad ogni domanda sulla base dei suddetti criteri di priorità.

A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente anagraficamente più giovane. Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante.

9. Modifiche ai progetti approvati

Le modifiche a progetti già approvati sono ammesse solo se derivano da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le modifiche si distinguono in due tipologie:

- a) varianti
- b) modifiche minori

Per variante si intende una modifica quali-quantitativa di uno o più investimenti previsti nella domanda di sostegno dichiarata ammissibile che comporti una variazione di ogni singola azione di oltre il 10%.

Si tratta di variante anche quando le variazioni, riguardando una percentuale superiore al 10% per singola azione, comportano una variazione della spesa complessiva inferiore al 10%.

Costituisce in ogni caso variante l'introduzione di un nuovo investimento non previsto nella domanda di aiuto approvata, in sostituzione parziale o totale di un altro investimento ammesso, anche se la variazione di spesa complessiva è inferiore al 10%.

Non possono essere presentate richieste di variante prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento a saldo.

E' consentita la presentazione di una sola variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, qualora giustificata da scelte tecniche migliorative o da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma.

Le richieste di variante dovranno essere motivate e corredate di una relazione tecnica con la descrizione delle variazioni che s'intendono apportare, nonché di un prospetto sinottico riepilogativo riportante in due colonne distinte, da una parte gli investimenti ammessi a contributo, dall'altra gli interventi modificati a seguito della richiesta di variante.

Le richieste di variante sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità le cui risultanze dovranno risultare in apposito verbale. L'approvazione della variante comporta una diminuzione del contributo assentito in presenza di un minore importo della spesa ammessa, mentre non può in nessun caso comportare un incremento del contributo concesso anche in caso di aumento di spesa né una dilazione del termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di priorità, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

Per gli investimenti previsti nella variante, le spese eleggibili sono esclusivamente quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di variante. Le spese per gli interventi oggetto di variante sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili. Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Per modifica minore si intende una modifica alla domanda iniziale che interessa esclusivamente una variazione di spesa entro il 10% della spesa già approvata per singola azione.

Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione e potranno essere ammesse solo se eseguite prima della data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

10. Disposizioni finanziarie

Per tale bando sono disponibili risorse pari a € 503.221,79 per l'annualità 2020/2021, in base alla rimodulazione dell'assegnazione ministeriale n. 1355 del 5 marzo 2020, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vino (P.N.S.) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal P.N.S. e pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti fra tutte le domande interessate.

Di conseguenza, la presentazione e l'eventuale ammissibilità a finanziamento dei progetti il cui pagamento del saldo interesserà l'esercizio finanziario 2021/2022, non determina alcuna certezza in merito all'assegnazione ai beneficiari dei contributi.

In caso di richiesta dell'anticipo, la Regione potrà concedere provvisoriamente l'anticipo fino ad un massimo dell'80% del contributo assentito, in conformità a quanto stabilito nelle istruzioni operative emanate dall'AGEA – O.P. n. 53 del 16.06.2020. La percentuale eventualmente concedibile sarà stabilita contestualmente all'atto di approvazione della finanziabilità delle domande di aiuto biennali presentate per l'annualità 2020/2021.

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili per la misura, le nuove domande dichiarate ammissibili per l'annualità 2020/2021 possono essere finanziate con le risorse residue disponibili, solo dopo avere soddisfatto gli impegni per i pagamenti a saldo delle domande biennali 2018/2019 e annuali 2019/2020 prorogate a seguito dell'emergenza COVID-19, e biennali 2019/2020 con il seguente ordine:

- a) prioritariamente sono finanziate con le risorse disponibili per l'annualità 2020/2021 le domande con investimenti annuali dichiarate ammissibili;
- b) esaurita l'eventuale graduatoria delle domande annuali, sono successivamente finanziati gli anticipi richiesti con le domande biennali dichiarate ammissibili secondo l'ordine della relativa graduatoria e nella percentuale stabilita con l'atto di approvazione dell'ammissibilità delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2020/2021.

I pagamenti a saldo relativi alle domande biennali 2020/2021 potranno essere finanziati, secondo l'ordine di graduatoria, solo in caso di assegnazione alla Regione delle risorse per l'annualità 2021/2022. I richiedenti dovranno pertanto sottoscrivere e presentare in allegato alla domanda di aiuto, una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria in caso di mancanza o di insufficienza delle risorse finanziarie per l'erogazione degli aiuti a partire dall'esercizio finanziario 2022.

Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per mancanza o esaurimento del budget disponibile per l'annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell'annualità successiva. Il richiedente eventualmente non finanziato dovrà pertanto ripresentare la domanda di sostegno l'anno successivo e le eventuali spese sostenute dallo stesso sono a suo totale carico e non potranno essere imputabili alla domanda eventualmente ammessa a finanziamento nell'annualità successiva.